



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 80/08

MECC. N. 2008 03587/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 30 GIUGNO 2008

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	PACHI'
BATTAGLIA A.	GARCEA	PETRARULO
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	MAROCCO	SATURNINO
CONTICELLI	MAZZEI	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MOIOLI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	NICOLA	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA

Risultano assenti i Consiglieri: CONTICELLI - COSTAMAGNA – BATTAGLIA V. – PACHI'

In totale con il Consigliere anziano n. 21 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 3. ISTITUZIONE DEL MERCATO DELL'ARTIGIANATO ETNICO DI PIAZZA CRISPI.

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-
VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 - COMMA 3. ISTITUZIONE DEL MERCATO DELL'ARTIGIANATO ETNICO DI PIAZZA CRISPI.

Il Presidente, a nome della Giunta esecutiva riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 mecc. 0301790/101 sono state delineate le linee programmatiche per la realizzazione dei mercati tematici periodici, suddivisi tra quelli di interesse cittadino e quelli aventi carattere circoscrizionale.

La 6^a Circoscrizione, condividendo le finalità di rilancio del commercio mediante l'avvio di una serie di mercati tematici sul territorio cittadino nelle dieci Circoscrizioni, nell'ottica di uno sviluppo e promozione territoriale del commercio, ha individuato l'area mercatale coperta di Piazza Crispi come sede del mercato periodico, previsto con cadenza mensile, secondo la citata delibera, da svolgersi la quarta domenica di ogni mese ad esclusione del mese di agosto.

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 ottobre 2005 (mecc. 050619/122) avente per oggetto "mercati tematici periodici - modifiche alla deliberazione del consiglio comunale del 26 maggio 2003" provvedeva ad istituire il Mercato dei prodotti biologici dell'agricoltura piemontese, da realizzarsi la quarta domenica di ogni mese in piazza Crispi.

Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2007, (mecc. 0705724/122), avente per oggetto "Mercati tematici periodici – modificazioni e integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2003 01790/101" veniva modificato il tema del mercato periodico di piazza Crispi individuandolo in "Mercato dell'artigianato etnico".

In attuazione della citata deliberazione del 2007 si adotta il presente atto deliberativo al fine di realizzare l'obiettivo che nel mercato periodico di piazza Crispi siano vendute esclusivamente merci e prodotti che rientrano nella tipologia di "*Artigianato etnico*", comprendente tutti quei prodotti artigianali tradizionali riconducibili sia a culture europee che extraeuropee, sia i prodotti tipici artigianali delle regioni italiane, realizzati con materiali naturali.

L'organizzazione del mercato tematico e le eventuali iniziative di animazione culturale e territoriale di contorno, avverrà ad opera di un "soggetto gestore", individuato mediante un apposito bando con il quale la VI Circoscrizione procederà all'affidamento di durata biennale e sarà rivolto ad associazioni di provata esperienza nelle tipologie merceologiche citate.

Tra gli oneri a carico del gestore rientra la riserva, da destinare sia alla Città che alla VI Circoscrizione o altre istituzioni, degli spazi o dei momenti per attività programmate o di tipo istituzionale. Sarà inoltre obbligo, per gli operatori che aderiranno alla iniziativa, elencare i contributi versati per le attività di servizio collegati alla stessa (canone di occupazione suolo pubblico, tariffa raccolta rifiuti, contributo di partecipazione all'associazione organizzatrice).

La percentuale degli operatori presenti nel mercato con autorizzazioni temporanee dovrà essere inferiore al 50%.

Ulteriori specifiche tecniche da osservare sono contenute nel regolamento per il funzionamento del mercato, facente parte integrante del presente atto deliberativo (All. 1)

I necessari provvedimenti amministrativi per l'individuazione del soggetto gestore e gli eventuali relativi impegni di spesa, concernenti l'avvio e la conduzione del mercato periodico di piazza Crispi sul tema "Artigianato etnico", saranno successivamente adottati con apposite determinazioni dirigenziali.

Al fine di valorizzare ulteriormente il mercato periodico di piazza Crispi la VI Circoscrizione ne richiederà l'inserimento nel Calendario annuale delle Sagre e Fiere e Mostre Mercato redatto a cura della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi della deliberazione del C.C. del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e successive modificazioni, la proposta alla Giunta Comunale delle modalità attuative ed organizzative per la realizzazione del mercato tematico di piazza Crispi a tema "Artigianato etnico";
- 2) di approvare il "Regolamento per il Funzionamento del "Mercato dell'artigianato etnico" di piazza Crispi", allegato facente parte sostanziale e integrante del presente provvedimento (all.n. 1);
- 3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione, attraverso bando pubblico, dei soggetti che accompagneranno la Circoscrizione VI nell'organizzazione del mercato tematico di piazza Crispi.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: CRESCIMANNO – PIARULLI – BORIO – BATTAGLIA A.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	17
VOTANTI	12
FAVOREVOLI	12
CONTRARI	/
ASTENUTI	5 (CATIZONE – MAROCCO – SCAGLIOTTI – GARCEA – SATURNINO)

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi della deliberazione del C.C. del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e successive modificazioni, la proposta alla Giunta Comunale delle modalità attuative ed organizzative per la realizzazione del mercato tematico di piazza Crispi a tema “*Artigianato etnico*”;
- 2) di approvare il “Regolamento per il Funzionamento del “Mercato dell’artigianato etnico” di piazza Crispi”, allegato facente parte sostanziale e integrante del presente provvedimento (all.n. 1);

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 17 – VOTANTI 12 – FAVOREVOLI 12 – ASTENUTI 5) dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

CITTA' DI TORINO
Circoscrizione 6

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO PERIODICO DI PIAZZA CRISPI DENOMINATO
“MERCATO DELL’ARTIGIANATO ETNICO”**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività commerciali che si svolgono con cadenza mensile, la quarta domenica, con sospensione nel mese di agosto, sull' area mercatale coperta di piazza Crispi, situata sul lato destro della piazza.

Articolo 2 - Atto istitutivo

Il numero dei posteggi è stabilito in 36 unità, ciascuno con metri 4,50 di fronte per metri 2,50 di profondità, e potrà essere ulteriormente aumentato o modificato qualora muti la richiesta di partecipanti rispondenti alla caratteristiche del mercato.

Articolo 3 – Attività

Nel mercato mensile di piazza Crispi potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo che rientrano nella tipologia di “*Artigianato etnico*” e comunque tutti quei prodotti artigianali tradizionali, riconducibili a caratteristiche peculiari sia di culture e tradizioni europee che extraeuropee, tra i prodotti tipici artigianali delle regioni italiane, realizzati con tecniche e materiali tradizionali. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. La Città e la Circoscrizione VI possono inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale o collaterale. L'amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno essere indicati dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Divieto di vendita

Nell'ambito del mercato etnico sussiste divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema e comunque non di natura artigianale.

E' fatto divieto di vendita di prodotti derivanti da una produzione di massa (industriale).

E' fatto divieto di vendita di prodotti alimentari.

E' fatto divieto di vendita di prodotti a base alcolica.

Articolo 5 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla vendita sono:

1. I titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
2. I titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
3. Artigiani iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
4. Operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;
5. I soggetti che non svolgono l'attività come attività principale (non professionisti) qualora siano provvisti di regolare autorizzazione temporanea.

Articolo 6 – Autorizzazioni

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo e comunque sempre inferiore al 50%.

Articolo 7 - Documentazione

Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio.

Articolo 8 - Concessione dei posteggi

I posteggi verranno assegnati con concessione della durata di un anno. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata all'Associazione affidataria della gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente l'anno di attività richiesta. La concessione costituisce priorità ma non costituisce il diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità del mercato non sono ammessi subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Articolo 9 - Soggetto attuatore

- 1- La Circoscrizione VI attraverso apposito bando individua un soggetto attuatore per il mercato periodico che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.
- 2- Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (raccolta e presentazione delle domande e conseguente organizzazione, pulizia, fornitura, ecc.) relative al mercato. L'attuatore dovrà garantire il rispetto delle finalità del mercato e dovrà presentare entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale sull'attività svolta,

il bilancio di chiusura ed il programma per l'anno successivo. La VI Circoscrizione si riserva la facoltà di controllo sul rispetto delle finalità del mercato, sull'organizzazione, sulla gestione dei posteggi e sul coordinamento di tutte le iniziative promozionali connesse al funzionamento stesso.

- 3- Per tale attività i partecipanti al mercato all'atto della domanda sono tenuti a versare un contributo, definito nell'atto istitutivo, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione al settore.
- 4- Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare alla Polizia Municipale, Sezione territoriale di Circoscrizione n. 6 – Nucleo Commercio, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione temporanea

Le domande di concessione di posteggio in bollo debbono pervenire alla Città di Torino, settore Commercio - ufficio licenze temporanee, almeno 30 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Torino; il termine è perentorio.

Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:

1. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
2. il recapito telefonico e l'indirizzo;
3. eventuali estremi titolo autorizzativo (licenza);
4. eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
5. una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.

Articolo 11- Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine alla graduatoria definita dall'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti.

Articolo 12 - Dimensione dei posteggi

Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'art. 2 (m. 4,50 x 2,50). E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a lasciare appositi spazi per il transito dei mezzi di soccorso, a parcheggiare i propri veicoli negli appositi spazi delimitati adiacenti all'area mercatale.

Articolo 13 - Orario di mercato

L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato che è fissato dalle ore 8.00 alle ore 19, l'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato prevista per le ore 19. Nessun operatore potrà - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato

- a) l'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;
- b) è vietata la circolazione, lo stazionamento dei veicoli non strumentali all'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.
- c) Spetta agli operatori provvedere a proprie spese e rischio alle operazioni di: inoltro, sistemazione, vendita e ritiro della merce dal posteggio concesso per il mercato, impegnandosi al rispetto dell'orario previsto.

Articolo 15 - Diritto di revoca

1. La Città di Torino o la Circoscrizione VI potranno non ammettere al mercato o, se ammessi, potrà essere loro revocata la relativa concessione, agli operatori che, per comprovati motivi di ordine pubblico o per la natura o qualità degli oggetti trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata risultino esercitare una attività non conforme alle caratteristiche del mercato.
2. In caso di mancata partecipazione al mercato, l'espositore rinuncia ad ogni rivendicazione per le somme versate. Qualora la mancata partecipazione avvenga per tre volte nell'arco di un anno, anche non consecutive, la concessione è revocata per l'anno in corso. L'interessato potrà presentare un nuova istanza, che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 16 – Rinvii

Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per la disciplina sulle aree mercatali n. 305 - C.C. 21 febbraio 2005 (0312205/101). Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento.